CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI LOCALI

L'anno duemilaundici e questo giorno del mese di in Montescudaio nella sede dell'Unione dei Colli Marittimi Pisani

TRA

1. **Fabrizio Burchianti**, nato Xxxxxxxxxx a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di Casale Marittimo, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.);
2. **Federico Lucchesi**, nato Xxxxxxxxxx a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di Castellina Marittima, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzata con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n);
3. **Mauro Gruppelli**, nato Xxxxxxxxxx a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di Guardistallo, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.;
4. **Aurelio Pellegrini** nato Xxxxxxxxxx a il xx/xx/xxxx, in qualità di Sindaco del Comune di Montescudaio, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C n . xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.);
5. **Ghero Fontanelli**, nato Xxxxxxxxxx a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di Riparbella, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.);

E

l'Unione dei Comuni "Colli Marittimi Pisani" in persona del Presidente domiciliato per la sua carica presso l'Unione "**"**Colli Marittimi Pisani", (codice fiscale n. 02028190508) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera Consiglio dell'Unione n. …….. del 6.12.2011;

PREMESSO CHE

I Comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella, in data 3 novembre 2011 hanno costituito l'Unione dei Comuni dei Colli Marittimi Pisani ai sensi dell'articolo 1 dello statuto al fine di realizzare una gestione più qualificata, efficiente ed economica dei servizi tramite forme di integrazione;

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione di Comuni "Colli Marittimi Pisani" della gestione associata dei servizio di "Tributi Locali".

La normativa di riferimento è costituita dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali di Settore, nonché dai relativi Regolamenti.

ART. 2 - FINALITA'

La gestione associata del servizio tributi costituisce lo strumento sinergico mediante il quale i Comuni aderenti assicurano l'unicità di conduzione.

L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Il servizio associato "Tributi Locali" è finalizzato in particolare a garantire:

- attraverso una struttura operativa, lo strumento mediante il quale l'Unione dovrà gestire il servizio Tributi Locali con lo scopo di ottimizzare le soluzioni organizzative e conseguire ogni possibile miglioria, sia in termini di economicità che di qualità del servizio in funzione della armonizzazione normativa e gestionale dei tributi nel territorio dell'Unione;
- assistenza tecnica ai Comuni e consulenza giuridica in materia di tributi locali, propedeutica alla predisposizione dei regolamenti, di atti amministrativi e di atti relativi al contenzioso tributario, assistenza operativa in tutte le fasi di applicazione dei tributi e nella formazione degli archivi informatizzati per la gestione dei tributi.

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione decorre dal 01.01.2011 per i Comuni di Castellina Marittima e di Riparbella ed entro il 31.12.2012 per i Comuni di Casale Marittimo, Guardistallo e Montescudaio.

La presente Convenzione ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni.

Il recesso di un Comune prima della scadenza della presente convenzione è deliberato e comunicato entro il 30 aprile ed avrà effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo.
Il recesso di un Comune o più Comuni, alla scadenza della convenzione, non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Tutti gli adempimenti in ordine procedurale ed organizzativo connessi all'attività del servizio associato dei tributi locali, sono svolti dal responsabile del Settore Tributi dell'Unione.
L'ufficio per la gestione associata e coordinata del servizio Tributi assume la denominazione di: "Ufficio Unico Tributi Locali".
La sede operativa è individuata negli uffici amministrativi del Comune di Montescudaio località Fiorino dove verrà allestito un unico ufficio centrale (backoffice) per l'elaborazione e la predisposizione dell'attività regolamentare, della modulistica e dell'attività ordinaria e di accertamento di ciascun tributo.
La Giunta dell'Unione può, con propria deliberazione, qualora ne ricorra la necessità, individuare altre sedi alternative o aggiuntive nell'ambito territoriale dell' Unione.
Uno sportello informatributi (front-office), sarà dislocato presso ogni Ente aderente e collegato, tramite rete telematica, all'Ufficio centrale, a disposizione dei contribuente per informazioni, assistenza e richiesta di documentazione.
Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività dovrà essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi, inerenti le funzioni interessate, attualmente operanti nel singoli enti aderenti.

ART. 5 - FUNZIONI TRASFERITE

Sono trasferite all'Unione le funzioni di cui al successivo comma 3, relative alla gestione dei seguenti tributi attualmente previsti dalla legge:

- Imposta Comunale sugli Immobili;
- Tassa per la raccolta e io smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Tassa o Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, permanente e temporanea;
- Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Il trasferimento riguarderà anche nuovi tributi ed eventuali modifiche introdotte dal legislatore ai tributi attuali.
Per ciascun tributo, saranno gestite le seguenti attività:

- Rapporti con il contribuente;
- Gestione ordinaria dei Tributo;
- Studio e predisposizione dei regolamenti e degli atti amministrativi ad essi conseguenti;
- Apprendimento ed aggiornamento di tutte le norme in materia di tributi comunali;
- Supporto alla determinazione delle tariffe ed aliquote dei singoli tributi;
- Predisposizione della modulistica e di pacchetti applicativi comuni in materia tributaria;
- Controllo delle posizioni rilevanti ai fini fiscali e recupero dell'evasione (emissione di avvisi di liquidazione, accertamento, irrogazione di sanzioni amministrative, formazione ruoli coattivi, rimborsi, invio questionari);
- Analisi delle modalità di esecuzione del versamenti;
- Gestione contenzioso tributario in tutte le sue fasi;
- Eventuale affidamento in concessione, tramite gara unica d'appalto, della riscossione e gestione di alcuni tributi comunali;
- Attivazione di meccanismi di comunicazione con il cittadino- utente, associazioni dì categoria e studi professionali;
- Studio per migliorare i processi di lavoro (modalità di controllo e procedure di riscossione attraverso l'analisi del costi-benefici)

Resta ferma la titolarità dei rapporto tributario a capo dei singoli Comuni, i quali conservano la potestà impositiva e regolamentare e la spettanza esclusiva delle entrate relative al tributi propri.

Art. 5 - DOTAZIONE ORGANICA

L'Ufficio in argomento sarà costituito dal personale che risulta in forza ai comuni di Castellina Marittima, Montescudaio, Guardistallo, Casale Marittimo che svolgono il servizio all'interno degli stessi per cui è previsto il passaggio all'Unione Colli Marittimi Pisani.

Il Responsabile del Servizio sarà individuato dall'Unione secondo la propria disciplina interna.

Su proposta del Responsabile del Servizio, l'Unione provvederà alla revisione della dotazione del personale con proprio atto deliberativo.

ART. 6 - CONSIGLIO TRIBUTARIO ASSOCIATO

Nell'ambito dei servizio assodato Tributi Locali, è istituito anche il Consiglio Tributario associato ai sensi dell'articolo 18 D.L.78/2010, convertito con L.122/2010 e smi

La composizione ed il funzionamento dei succitato Consiglio Tributario verranno disciplinati da apposito Regolamento.

ART. 7 - RAPPORTI ECONOMICI

Per il funzionamento dei servizio associato di Tributi Locali è prevista una spesa annua a carico dei comuni aderenti.

Le quote di partecipazione dei singoli Comuni sono state determinate in valore percentuale sommando il numero degli abitanti con il numero dei contribuenti TARSU.

I comuni aderenti sono tenuti a versare le quote di partecipazione con cadenza trimestrale (entro la fine del mese di marzo, giugno e settembre). La quarta quota (dicembre) sarà preceduta dal rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali somme a conguaglio.

ART. 8 – ADESIONI SUCCESSIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA

La presente convenzione e quelle da essa derivate hanno carattere aperto, nel senso che gli enti sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di enti interni al livello ottimale che non risultano tra i sottoscrittori della presente.

L'adesione successiva alla convezione avviene con deliberazione degli organi competenti dell'Ente Locale entrante.

Possono chiedere di aderire a funzioni determinate anche gli enti esterni al livello ottimale, nel qual caso occorre una deliberazione del Consiglio dell'Unione.

In tali casi, gli enti non sottoscrittori della presente convenzione sono tenuti a contribuire alle spese della gestione associata in ragione dell'attività svolta in loro favore, i cui parametri sono determinati dalla Giunta su proposta del Segretario dell'Unione.

ART. 9 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e l'Unione in ordine alla gestione associata del servizio di Tributi Locali, anche se relative alla difforme o contrastante interpretazione dei contenuti della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Nel caso di impossibilità la composizione della controversia è affidata al Foro di Livorno.

ART 10- NORME FINALI E DI RINVIO

L'adesione alla convenzione implica li subentro dell'Unione in tutte le funzioni con la stessa trasferite con la gradualità stabilita dal manuale operativo.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della convenzione e dello Statuto dell'Unione Colli Marittimi Pisani, in quanto compatibili.

Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Comune di Casale Marittimo_____

Comune di Castellina Marittima _____

Comune di Guardistallo_____

Comune di Montescudaio _____

Comune di Riparbella _____

Unione dei Colli Marittimi Pisani _____